



COMUNE DI GRONO

Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE

IL 24 NOVEMBRE 2002

REGOLAMENTO

CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE

	Articolo
I Disposizioni generali	
Campo d'applicazione e scopo	1
Compiti del Comune	2
Informazione e consulenza	3
Riserva del diritto preposto	4
II Gestione dei rifiuti	
1. Disposizioni generali	
Categorie di rifiuti	5
Obblighi della popolazione	6
Divieti	7
Comportamento del Comune	8
2. Posti di raccolta	
Pianificazione, progettazione ed esecuzione	
- Posti di raccolta del Comune	9
- Posti di raccolta privati	10
Allestimento	11
Manutenzione e rinnovo	12
3. Esercizio di raccolta	
Accettazione dei rifiuti	13
Diritti sui rifiuti	14
Obbligo di utilizzazione	15
Piano di raccolta dei rifiuti	16
Rifiuti raccolti separatamente	
Rifiuti urbani recuperabili	17
- Rifiuti urbani combustibili misti	18
- Rifiuti ingombranti	19
Apparecchi elettrici ed elettronici	20
Rifiuti speciali	21
Rifiuti edili	22
4. Impianti di trattamento dei rifiuti	

Impianti del Comune	23
Impianti privati di compostaggio	24
III Finanziamento	
1. Principio	
Spese del Comune	25
Impianti privati	26
2. Tasse sui rifiuti	
Tassa di base	
- Obbligo della tassa, imposizione	27
- Esigibilità e riscossione	28
Tasse quantitative	
- Principio	29
- Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende	30
- Tasse per prestazioni di servizi particolari	31
3. Rimedi legali	
Opposizione	32
IV Disposizioni esecutive e finali	
Esecuzione	33
Disposizioni penali	34
Entrata in vigore	35

Allegato:	I	Tariffario
	II	Definizioni

Glossario

I Disposizioni generali

- Art. 1
Campo
d'applicazione e
scopo
- 1 Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Sulla base della legge edilizia e del piano generale di urbanizzazione esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.
 - 2 Il regolamento mira allo smaltimento differenziato ed ecologico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, degli altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.
 - 3 Per i posti di raccolta e per gli impianti di compostaggio pianificati e sistemati nell'ambito di una pianificazione di quartiere, fanno stato le disposizioni della legge edilizia concernenti la pianificazione di quartiere. Nella misura in cui mancano prescrizioni particolari, le disposizioni del presente regolamento sono determinanti anche nella procedura del piano di quartiere.
- Art. 2
Compiti del
Comune
- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che gli competono, in conformità al diritto federale e cantonale nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dalla Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (CRER).
 - 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con la CRER, con gli altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
 - 3 Il Comune appronta e gestisce i posti di raccolta pubblici e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente in collaborazione con la CRER. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con il "Regolamento sul finanziamento" della CRER. Il Comune gestisce un ufficio di consulenza per rifiuti.
 - 4 Il Comune promuove il compostaggio dei rifiuti organici sull'aia e in giardino o nei posti di compostaggio designati. Esso consiglia la popolazione in merito alla sistemazione e all'esercizio dei posti di compostaggio e organizza un deposito per il materiale da trinciare.
 - 5 Il Comune può conferire per contratto singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza della CRER.

- | | |
|--|--|
| Art. 3
Informazione e consulenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 Il Municipio, in collaborazione con la CRER, provvede all'informazione e alla consulenza del pubblico al fine di ottenere una riduzione della quantità dei rifiuti nonché un riciclaggio ragionevole, un ricupero o trattamento e deposito dei rifiuti ecologicamente sostenibile. 2 Esso orienta periodicamente il pubblico in merito alle possibilità date per evitare, ridurre e recuperare i rifiuti nonché in merito ad ulteriori misure nell'ambito della loro gestione. 3 L'Ufficio di consulenza per rifiuti consiglia le economie domestiche e le imprese per quanto concerne la riduzione dei rifiuti, nonché il ricupero e lo smaltimento ecologicamente sostenibile dei rifiuti. |
| Art. 4
Riserva del diritto preposto | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti, nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato le prescrizioni della legge edilizia comunale. 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché della CRER. |

II Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

- | | |
|--------------------------------|--|
| Art. 5
Categorie di rifiuti | <ol style="list-style-type: none"> 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili. 2 Quali rifiuti urbani sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da attività di servizi, aziende artigianali e industriali nonché gli altri rifiuti che devono essere smaltiti dal Comune o dalla CRER. 3 Quali altri rifiuti sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. 4 Quali rifiuti speciali sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza del Consiglio federale sul traffico dei rifiuti speciali. Ne fanno parte i rifiuti come batterie, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali. |
|--------------------------------|--|

- 5 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiali di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Art. 6

Obblighi della popolazione

- 1 Ogni persona è tenuta a limitare la produzione di rifiuti.
- 2 Chi produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti della CRER, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.

Art. 7

Divieti

- 1 È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato senza la rispettiva autorizzazione. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietata l'immissione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti con le acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. Da questo divieto è esclusa la combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se producono poco fumo.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8

Comportamento del Comune

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengano smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili vengano trattati convenientemente.

2. Posti di raccolta

Pianificazione, progettazione ed esecuzione

Art. 9

Posti di raccolta del Comune

- 1 L'ubicazione dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti viene stabilita nel quadro della pianificazione di urbanizzazione. La procedura si conforma alle disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio.

- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni della legge edilizia e del "Regolamento sulla gestione" dei rifiuti della CRER.
- Art. 10
Posti di raccolta privati
- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge, in linea di massima, giusta le prescrizioni della legge edilizia e del "Regolamento sulla gestione" dei rifiuti della CRER.
- 2 Per progetti di costruzione più grandi e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. L'autorità edilizia ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, l'autorità edilizia può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
- 4 L'autorità edilizia può autorizzare terzi all'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata nella misura in cui sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dall'autorità edilizia.
- Art. 11
Allestimento
- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possano essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. L'autorità edilizia può, in particolare, prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.
- 3 I posti di raccolta del Comune nonché i posti di raccolta privati per più edifici o interi quartieri devono, di regola, essere coperti con un tetto o dotati di depositi per rifiuti. Questi devono integrarsi nella caratteristica locale e nell'aspetto della strada.
- Art. 12
Manutenzione e rinnovo
- 1 I proprietari dei posti di raccolta devono provvedere alla manutenzione e al loro rinnovo.
- 2 I posti di raccolta privati devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio emana le disposizioni necessarie.

3. Esercizio di raccolta

- Art. 13
Accettazione dei rifiuti
- 1 Il Comune, in collaborazione con la CRER, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani nonché le piccole quantità di rifiuti speciali e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati gli art. 30 cpv. 3, l'accettazione di rifiuti per opera della CRER e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
 - 2 Il Municipio, riservate le disposizioni della CRER, decide se il Comune rinuncia alla raccolta dei rifiuti nel caso in cui per la raccolta e il riciclaggio esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal privato.
 - 3 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni della CRER, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.
- Art. 14
Diritti sui rifiuti
- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente alla CRER.
 - 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.
- Art. 15
Obbligo di utilizzazione
- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
 - 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
 - 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con la CRER, può autorizzare raccolte private.
- Art. 16
Piano di raccolta dei rifiuti
- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani e delle piccole quantità di rifiuti speciali allestito dalla CRER.
- Art. 17
Rifiuti urbani recuperabili
- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti che vengono raccolti in modo differenziato o ripresi a scopo di riciclaggio o di smaltimento rispettoso dell'ambiente come ad es. carta, vetro, scatole di latta, alluminio, tessili, metalli, rifiuti compostabili, apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso nonché rifiuti speciali.

- 2 I rifiuti compostabili devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.
 - 3 Gli altri rifiuti, che vengono raccolti separatamente, devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, messi nei cassonetti, oppure contrassegnati e depositati nei posti di raccolta pubblici designati dal Comune, o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
 - 4 Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con la CRER.
- Art. 18
Rifiuti urbani
combustibili misti
- 1 I rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dalla CRER.
 - 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono utilizzare i cassonetti.
 - 3 Possono essere utilizzati soltanto cassonetti standard ammessi dalla CRER. L'acquisto dei cassonetti nonché la loro pulizia e manutenzione compete ai proprietari.
- Art. 19
Rifiuti ingombranti
- 1 I rifiuti urbani combustibili che non vengono raccolti separatamente e che non possono essere depositati in sacchi per rifiuti devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti.
- Art. 20
Apparecchi
elettrici e
elettronici
- 1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere mischiati agli altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- Art. 21
Rifiuti speciali
- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
 - 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengano consegnati ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con la CRER. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
 - 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali provenienti da attività di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

- Art. 22
Rifiuti edili
- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
 - 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, dai detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
 - 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti risp. in un deposito per materiale autorizzati.
 - 4 L'autorità edilizia si assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti di trattamento dei rifiuti

- Art. 23
Impianti del Comune
- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con la CRER, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
 - 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
 - 3 Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.
 - 4 Per quanto concerne la costruzione e l'esercizio degli impianti di compostaggio nei quali vengono annualmente riciclati più di 100 t di rifiuti compostabili vanno osservate le particolari prescrizioni della Confederazione e del Cantone.
- Art. 24
Impianti privati di compostaggio
- 1 I proprietari di immobili d'abitazione possono essere obbligati dal Municipio a sistemare nei loro immobili impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro manutenzione e al rinnovo.
 - 2 Gli impianti devono essere messi a disposizione di tutti gli abitanti della casa.

III Finanziamento

1. Principio

- Art. 25
Spese del
Comune
- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte di una tassa di base e tasse quantitative.
 - 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e del tariffario emanato dal Comune e del "Regolamento sul finanziamento" e relative disposizioni di attuazione della CRER.
 - 3 All'interno della gestione ordinaria il conto dei rifiuti viene tenuto separatamente.
 - 4 Se le tasse sui rifiuti non sono sufficienti per coprire le spese annue del Comune per la gestione dei rifiuti urbani o se le entrate dalle tasse superano le uscite, il Municipio adegua l'entità relativa alla tassa sui rifiuti allo sviluppo dei costi nell'ambito delle aliquote, conformemente al tariffario.

- Art. 26
Impianti privati
- 1 Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.
 - 2 Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'autorità edilizia, devono essere sistemati e utilizzati in comune.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa di base

- Art. 27
Obbligo della
tassa,
imposizione
- 1 Le economie domestiche, gli uffici, gli studi, gli esercizi pubblici e i commerci e le industrie che operano sul territorio del Comune di Grono e che producono rifiuti, devono pagare una tassa di base annua.
 - 2 Per la base di calcolo vale la tabella come da allegato I che è parte integrante del presente regolamento.
- Art. 28
Esigibilità e
riscossione
- 1 Le tasse di base diventano esigibili alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, la tassa dovuta sarà riscossa pro rata al momento del cambiamento.
 - 2 Per le persone fisiche la tassa base viene riscossa con le imposte comunali. Per tutti gli altri utenti tramite fatturazione separata.

- 3 Le tasse di base emesse con fatture separate devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente vigenti.

Tasse quantitative

Art. 29
Principio

- 1 Le tasse quantitative vengono rimosse per i diversi tipi di rifiuti in accordo con la CRER.
- 2 Le tasse quantitative vengono rimosse sotto forma di tasse per sacchi, recipienti e cassonetti. Vengono pagate mediante l'acquisto di sacchi contrassegnati dalla CRER, di autoadesivi per recipienti e piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune. Le tasse quantitative possono essere rimosse direttamente anche secondo il loro numero, peso o volume.
- 3 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dalla CRER. Gli autoadesivi per recipienti e i piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune devono essere apposti in modo ben visibile, sui mazzi di rifiuti vegetali e sugli ingombranti nonché sui cassonetti. I sacchi non contrassegnati dalla CRER e i recipienti senza autoadesivi o piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune non vengono né raccolti né svuotati.
- 4 L'entità delle diverse tasse si regola secondo le aliquote fissate nel tariffario della CRER.

Art. 30
Tassa
supplementare
per grandi
quantità di rifiuti
da aziende

- 1 Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono evidentemente coperte dalla tassa di base versata dall'azienda, il Comune riscuote particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni della CRER.
- 2 L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in misura da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune.
- 3 Se le premesse per la riscossione di una tassa supplementare sono adempite, le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono essere obbligate dal Municipio a smaltire, al posto di versare la tassa supplementare, i rifiuti raccolti separatamente a proprie spese e conformemente alla legge.

Art. 31
Tasse per
prestazioni di
servizio particolari

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che le hanno causate, in accordo con la CRER.

- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- 3 L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio.

3. Rimedi legali

- Art. 32
Opposizione
- 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione della tassa di base nonché le opposizioni relative alla riscossione della tassa quantitativa o della tassa per prestazioni di servizi particolari devono essere inoltrate al Municipio per iscritto e vanno motivate.
 - 2 Se la riscossione della tassa avviene mediante l'invio di una fattura, l'opposizione deve essere inoltrata entro 20 giorni dalla data di emissione, negli altri casi entro 20 giorni dal pagamento.
 - 3 Il Municipio esamina l'opposizione e emana una decisione su un'opposizione motivata.

IV Disposizioni esecutive e finali

- Art. 33
Esecuzione
- 1 Al Municipio spetta l'esecuzione del presente regolamento nonché l'applicazione delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze della CRER.
 - 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
 - 3 Il Municipio può conferire determinati compiti a terzi.
 - 4 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.
- Art. 34
Disposizioni penali
- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 5'000.-- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, la conservazione, il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti e non sottostanno alla legislazione della Confederazione o del Cantone. Sono riservate le competenze della CRER.
 - 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.

- 3 Il Municipio è competente di perseguire e giudicare le infrazioni giusta il cpv. 1. Esso rileva la fattispecie e le condizioni personali dell'interessato. Quest'ultimo dev'essere ascoltato prima che gli sia inflitta la multa.
- Art. 35
Entrata in vigore
- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.
- 2 Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate. Le tasse quantitative sui rifiuti vengono riscosse dal 1. ottobre 2002. La tassa base dal 1. gennaio 2003.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il regolamento per il servizio raccolta rifiuti del 28 luglio 1977.

Approvato dal Consiglio Comunale con decisione del 10 ottobre 2002.
Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del 24 novembre 2002.

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco

Il Segretario

C. Bernasconi

D. Pesenti

In virtù dell'articolo 11.7 LE e 25 e segg. RGRi vengono riscosse le seguenti tasse:

Aliquote

1. Tassa base

Famiglia	da	fr.	40	a	fr.	70
Singolo	da	fr.	20	a	fr.	40
Casa di vacanza	da	fr.	20	a	fr.	40
Uffici / studi vari	da	fr.	100	a	fr.	300
Studi medici / dentisti	da	fr.	100	a	fr.	350
Negozi	da	fr.	100	a	fr.	600
Artigiani	da	fr.	80	a	fr.	200
Bar Ristoranti / alberghi	da	fr.	150	a	fr.	400
Industrie	da	fr.	150	a	fr.	400
Cliniche e case di cura	da	fr.	1'000	a	fr.	2'500
Aziende agricole	da	fr.	80	a	fr.	200

2. Tasse quantitative

Tassa per recipienti

Per rifiuti urbani combustibili

per sacchi di 17 litri

per sacchi di 35 litri

per sacchi di 60 litri

per sacchi di 110 litri

per cassonetti di 800 litri non compressi

per cassonetti di 800 litri compressi (al massimo 300 kg)

**secondo il
tariffario CRER**

A) Rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da attività di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche).

Rifiuti urbani recuperabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - rifiuti di cucina, frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi
fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiere per gatti)
- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, batterie, oli minerali, olio per friggere)
-

Rifiuti urbani combustibili misti

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non sono raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- ossa e scarti di macellazione
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, registratori, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata
-

Ingombranti

Quali ingombranti s'intendono i rifiuti urbani combustibili e voluminosi, che a causa delle loro dimensioni non entrano nel sacco dei rifiuti:

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.)
-

B) Apparecchi elettrici ed elettronici

Sono apparecchi elettrici ed elettronici giusta l'art. 2 ORSAE:

- gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento
- gli apparecchi della burocratica, dell'informazione e della comunicazione
- gli elettrodomestici

Le disposizioni dell'ORSAE valgono anche per:

- gli elementi elettronici degli apparecchi
- gli alimentatori per lampade contenenti PCB

C) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia ecc. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dai detentori.

D) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS). Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

- 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti
- 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi
- 3 Rifiuti liquidi, oleosi
- 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa
- 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) (ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso)
- 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici
- 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento
- 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica
- 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici
- 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici
- 11 Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque
- 12 Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi)
- 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico a partire da 12 pezzi, residui contenenti mercurio allo stato metallitico, batterie e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti)
- 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade

E) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche recuperabili, fibrocemento, eternit; lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche)

GLOSSARIO

	Articolo
Accettazione (dei rifiuti)	13
Acque	7
Acque di scarico	7
Aggiudicazione dei lavori	8
Aliquote	25,27, Allegato I
Alluminio	17, Allegato II
Antiparassitari	5
Apparecchi	17,20, Allegato II
Apparecchi elettrici	13,17,20, Allegato II
Apparecchi elettronici	13,17,20, Allegato II
Armature per letti	19
Asfalto	5, Allegato II
Autovetture (Servizio di raccolta)	11
Aziende artigianali	5,21,30
Aziende industriali	5,18,21,30, Allegato I + II
Basi di calcolo (per le tasse)	27
Batterie	5, Allegato II
Calcestruzzo	5,22, Allegato II
Campo d'applicazione	1
Cantieri	5,22
Caratteristica locale e aspetto della strada	11
Carta	5,17, Allegato II
Cartone	5, Allegato II
Casse	19, Allegato II
Cassonetti	17,18,19, Allegato I
Cassonetti standard	18
Categorie di rifiuti	5,22
CFC cloro-fluoro-carburi	Allegato II
Classe di oggetti	Allegato I
Combustione (di rifiuti)	7,19, Allegato II
Commercianti	13,20,21
Compostaggio	2,7,17,23,24,26
Consegna (di rifiuti)	9,10,14,21
Consulenza	2,3,33
Consulenza nell'ambito dei rifiuti	2,3
Corporazioni	1,2,4,13,14
Co-utenza (di impianti)	10
Danni	14
Delegazione	1,2,33
Depositi chiusi per rifiuti	11
Depositi di materiale	22,23
Deposito (dei rifiuti)	9,10,11,18,19
Depurazione delle acque di scarico	Allegato II
Detentori di rifiuti	6
Diritto di essere ascoltato	34

Diritto sui rifiuti	14
Discariche per materiali inerti	22,23, Allegato II
Disposizioni esecutive	33,34
Disposizioni transitorie	35
Divani	19, Allegato II
Divieti	7
Economie domestiche	2,3,5,15,18
Edifici e impianti pubblici	18
Edifici plurifamiliari	18
Entrata in vigore	35
Esecuzione	1,33
Esercizi di smaltimento	17
Esercizio (degli impianti per il trattamento dei rifiuti)	1,2,23,26
Esigibilità	28
Etichette per materiale legato a mazze	29,32
Evacuazione dei rifiuti	7,16
Evitare (rifiuti)	3,6
Fattura delle tasse	28,32
Finanziamento	1,2,4,21,25,26
Finanziamento speciale	25
Gestione dei rifiuti	1,2,3,4,25,33
Giorni di raccolta dei rifiuti	16
Immondizia	16,18, Allegato II
Impianti di compostaggio	2,17,23,24,26
Impianti di ricupero	17
Impianti per il trattamento dei rifiuti	1,2,4,23,26
Impianti privati per il trattamento dei rifiuti	26
Imposizione (delle tasse)	27,30,31
Imprese private	2
Indennità	10,14
Indicizzazione	27
Informazione	3
Infrazioni	34
Ingombranti	5,16,19,25,29, Allegato I + II
Ingombranti da cantieri edili	5, Allegato II
Ingombranti di grande volume	19, Allegato I
Ingombranti di piccolo volume	19, Allegato I
Interesse di mora	28
Involucro originale	21
Legge edilizia comunale	1,4,9,10,34
Legislazione sulla pianificazione del territorio	9,23
Legno	5,19, Allegato II
Liquidi di raffreddamento	5
Luoghi di separazione	22
Manutenzione (di impianti)	1,8,12,24,26
Materiale di scavo	5,22, Allegato II
Materiale legato a mazze	19,29, Allegato I
Materiali di scavo e di sgombero	5,22, Allegato II

Materie plastiche artificiali	5, Allegato II
Medicamenti	5, Allegato II
Messa in conto	28,32
Metalli	17, Allegato II
Multe	34
Negozi di vendita	20,21
Obbligo d'accettazione	13
Obbligo delle tasse	25,27,28
Obbligo di manutenzione	12,24
Obbligo di ripresa	13,17,20,21
Obbligo d'utilizzazione	15
Oli minerali	5, Allegato II
Opposizione	32
Organizzazioni regionali	1,2,3,4,13
ORSAE - Ord.conc.la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici	Allegato II
OTRS - Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (12 novembre 1986)	Allegato II
Partecipazione alle spese	10
PCB - bifenibili policlorurati	Allegato II
Persone obbligate al ritiro	17,20,21
Pianificazione del quartiere	1,4,10,26
Pianificazione della gestione dei rifiuti	23
Pianificazione di urbanizzazione	1,9
Piano di raccolta dei rifiuti	16
Piano generale di urbanizzazione	1
Piccole quantità (di rifiuti speciali)	2,13,16,21, Allegato II
Porcellana	Allegato II
Posti di compostaggio	2
Posti di raccolta	1,2,9,10,11-18,19,21,22,26
Posti di raccolta comunali	9,11,15,16,17,21
Posti di raccolta privati	10,11,12,13,26
Procedura del piano di quartiere	1,10,26
Procedura di rilascio della licenza edilizia	10,22,23
Prodotti	8,20,21
Prodotti per il trattamento delle piante	5, Allegato II
Prodotti per la protezione del legno	5, Allegato II
Prodotti riciclati	8
Produttore	13
Pubblicazioni	3,19,21
Pulizia	12,18
Raccolta degli ingombranti	19
Raccolta dei rifiuti	15,16
Raccolte (per opera di terzi)	17
Raccolte private	15
Raccolte separate	16,17,19, Allegato II
Raccolte speciali	16,17
Requisiti (tecnici)	9,11,23
Residui di pittura	5
Responsabilità (sui rifiuti)	14
Ricupero (di rifiuti)	3,6,17,22,23,34, Allegato II
Riduzione (dei rifiuti)	3

Rifiuti compostabili	2,8,17,23,24,30
Rifiuti da imprese	5, Allegato II
Rifiuti di giardino	7
Rifiuti domestici	5,18,21, Allegato II
Rifiuti edili	1,5,22, Allegato II
Rifiuti speciali	1,2,5,13,16,17,21,22, Allegato II
Rifiuti urbani	1,2,5,13,15,16,18,19,23,24,25, Allegato I + II
Rimedi legali	32
Rinnovo (d'impianti)	1,12,24
Ripresa (di rifiuti)	13,17,20,21
Sacchi per rifiuti	18,19,29
Scatole	19, Allegato II
Scatole di latta	17
Scopo	1
Separazione (di rifiuti)	6,17,21,22
Servizi di raccolta privati	13
Servizio di raccolta	1,2,11,13,15
Servizio per materiale trinciato	2
Sgombero della neve	12
Sistemazione (di impianti per il trattamento dei rifiuti)	2,23
Attività di servizi	5,21, Allegato II
Solventi	5, Allegato II
Sostanze chimiche	5, Allegato II
Sotterramento (di rifiuti)	7
Stima ufficiale	27
Sviluppo dei costi	25
Tariffario	25,27,29, Allegato I
Tassa di base	25,27,28,30, Allegato I
Tassa quantitativa	25,29
Tassa supplementare	30
Tasse di cancelleria	31
Tasse sui rifiuti	25,35
Tessili	17, Allegato II
Trapasso di proprietà	28
Trasporto	2,7,16,17,19,22
Tubi con sostanze luminescenti	5, Allegato II
Ubicazioni (dei posti di raccolta)	9
Uffici di consulenza nell'ambito dei rifiuti	2,3
Ulteriori rifiuti	5,30, Allegato II
Vetro	17, Allegato II
Volume costruito giusta le disposizioni SIA	27, Allegato I